



il 9/10/2024
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
[Signature]

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione I^a penale

Il Presidente anziano della prima sezione penale,
decidendo su delega del Presidente della Corte di appello in intestazione,

CORTE DI APPELLO DI ROMA
PROTOCOLLO

- 9 OTT 2024

Prot. N. 5166/INT

premesso che:

la Corte di appello di Roma, quarta sezione penale, decidendo all'esito del giudizio di revisione n. 42/2020, proposto nell'interesse di [REDACTED], in relazione alla condanna intervenuta per i reati di omicidio volontario premeditato, tentato e consumato, ed altro, con sentenza 26 gennaio 2024 ha revocato la sentenza della Corte di assise di Cagliari 8 novembre 1991, confermata dalla Corte di assise di appello di Cagliari 16 giugno 1992, irrevocabile il 21 dicembre 1992, assolvendo al fine lo [REDACTED] dai reati ascritti gli per non aver commesso il fatto e revocando i provvedimenti cautelari ancora in essere nei suoi confronti.

A seguito del deposito della sentenza 26 gennaio 2024 come or ora rammentata, la difesa dello [REDACTED] proponeva istanza di correzione di errore ai sensi dell'art. 115 bis c.p.p.: con provvedimento in data 26 aprile 2024 in merito a tale istanza è stato dichiarato non luogo a provvedere.

In relazione a tale ultima pronuncia lo [REDACTED], pel tramite del suo difensore, propone oggi opposizione ai sensi del disposto del quarto comma dell'art. 115 bis c.p.p.. L'iniziativa, oggi come allora, è volta ad ottenere l'eliminazione di un passaggio della motivazione della sentenza 26 gennaio 2024 (ubicato a pag. 72, punto 8 della stessa), passaggio che si tradurrebbe, a detta del difensore opponente, in una lesione della presunzione di innocenza nella accezione CEDU che ha sopravanzato il principio di non colpevolezza dell'imputato cui fa riferimento l'art. 27 Cost., secondo comma, che recita testualmente "L'imputato non è considerato colpevole...". In subordine si richiede di sollevare, in via pregiudiziale, la questione interpretativa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Atteso che:

In via preliminare si deve ribadire che l'art. 115 bis c.p.p. espressamente esclude dal suo campo di applicazione i provvedimenti decisori in merito alla responsabilità penale dell'imputato: la funzione della norma è chiara, evitare anticipazioni del giudizio di colpevolezza in atti non funzionali a formularlo e limitare la motivazione di tali atti nei riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento di cui, di volta in volta, trattasi.

Tuttavia, il richiamo all'argomento letterale non può considerarsi esaustivo: occorre approfondire l'analisi.

Il difensore opponente si duole infatti di un passaggio dell'iter logico motivazionale seguito dai giudicanti nella redazione della sentenza di assoluzione, sentenza pienamente liberatoria in fatto (assolve per non aver commesso il

[Signature]

fatto), ancorché sulla scorta del principio posto dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p.: occorre dunque premettere alcune brevi considerazioni in proposito.

Il codice di procedura vigente adotta, quale criterio presupposto dell'affermazione di responsabilità, il superamento del ragionevole dubbio: tale formula implica che all'esito del giudizio la responsabilità dell'imputato risulti al di là di ogni ragionevole dubbio, nel senso che il materiale probatorio raccolto deve indurre un giudizio probatorio che consenta di escludere ogni ragionevole dubbio di una eventuale, possibile ricostruzione alternativa del fatto e della sua riferibilità alla condotta di un imputato capace, e quindi anche punibile. Solo per completezza osserviamo che tale soluzione discende inevitabilmente dall'adozione del giudizio penale demandato a giudici professionali, com'è tipico degli ordinamenti giuridici propri dell'Europa continentale, e non già ad una giuria popolare, come invece accade negli ordinamenti di matrice anglosassone. Ben altro è infatti l'approccio degli ordinamenti che adottano il sistema della giuria. Il giudicante professionale è chiamato a dare conto del ragionamento che ha seguito ed esso deve consentire di affermare esclusa ogni possibile, ragionevole, in concreto (non certamente in astratto o in via meramente ipotetica), ipotesi ricostruttiva sulla scorta degli elementi di prova raccolti.

E' opportuno anche rammentare che per prova si intende il ragionamento ed il suo esito: il termine è utilizzato spesso, in maniera sintetica ma anche impropria, per indicare fonti di prova, elementi di prova, financo mezzi di prova. Il giudice, esperendo i mezzi di prova, raccoglie dalle fonti di prova gli elementi di prova, diretti od indiziari che siano, e sulla scorta della loro valutazione di insieme, attraverso un ben noto processo logico che consente di affermare un fatto ignoto muovendo dalla conoscenza di elementi noti, formula un giudizio di sintesi (la prova) che gli consente o meno di affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto si è verificato (sussiste) ed è stato commesso dall'imputato giudicato, sostenuto quest'ultimo da un adeguato momento di colpevolezza e di capacità. A questo punto la previsione del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. rappresenta la specificazione logica ineliminabile, il corollario di tale premessa, corollario che si sarebbe anche potuto non esplicitare in quanto la sua portata è già insita, implicata, dalla premessa (il superamento di ogni ragionevole dubbio). Il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. offre dunque una chiave di lettura del primo comma che, a propria volta, rappresenta l'ineliminabile specularità del principio posto dal primo comma dell'art. 533 c.p.p.. Il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. esplicita che non solo la prova positiva dell'insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della non imputabilità di quest'ultimo, ma anche quella negativa (mancanza) o quella dubbia (insufficienza o contraddittorietà della prova) determinano il mancato superamento del ragionevole dubbio e quindi l'impossibilità di pronunciare sentenza di condanna e, per altro verso, la necessità di assolvere. Il giudizio probatorio si può dunque risolvere in senso positivo (viene raggiunta la prova che il fatto sussiste oppure non sussiste), in senso negativo (manca la prova che il fatto sussista, ad es. perché manca la generica), ovvero in senso dubbio (vi sono elementi che consentirebbero di affermare quanto postulato dall'accusa, ma sono insufficienti o sono contraddetti da altri elementi di segno opposto e quindi è impossibile superare il ragionevole dubbio). La motivazione della sentenza altro non rappresenta che il dar conto di tutto questo: di un percorso logico al cui esito si approda all'uno o l'altro dei lidi sopra specificati. La motivazione rappresenta il fondamento stesso delle legittimità della pronuncia del giudicante in quanto è solo la sua tenuta logica che consente di affermare la legittimità della pronuncia di condanna (e quindi, specularmente, di assoluzione). In tale prospettiva si spiega l'equiparazione piena fra il difetto di prova e la sua contraddittorietà od insufficienza. Un inizio di prova, in forza di elementi che depongono nel senso postulato dall'Accusa, ma non consentono di superare il ragionevole dubbio, alla fine fonda quest'ultimo legittimamente e, all'esito, si risolve inevitabilmente in un giudizio assolutorio.



Sulla scorta di tali premesse si comprende quindi come sia impossibile intervenire sul percorso logico-motivazionale di una sentenza e sulla esposizione che ne ha reso il giudicante (al di là della magari maggiore o minore felicità di talune espressioni semantiche). Occorrerebbe in questa sede ripercorrere l'iter logico che conduce al giudizio probatorio, ma questo è palesemente impossibile in quanto quell'iter è cristallizzato ed è appannaggio esclusivamente del giudicante del merito


La motivazione della sentenza è quella e tale resta potendovi intervenire, in casi specifici, solamente la Corte di legittimità in quanto investita proprio di tale potere (art. 606, primo comma, lett. e c.p.p.). Ogni altro intervento sull'apparato motivazionale sarebbe inammissibile.

Sulla scorta di tali premesse è altresì improponibile, per evidenti motivi, anche la questione pregiudiziale prospettata.

P.T.M.

Respinge l'opposizione proposta.

Roma, 8 ottobre 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo P." or a similar name, is positioned above a diagonal line.